

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1969

Collocamento nel ruolo B degli insegnanti di arte applicata in servizio negli istituti d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Le discipline di insegnamento degli istituti d'arte — stabilite (in applicazione della legge 9 aprile 1964, n. 163, titolo I) dai singoli decreti istitutivi — comprendono materie culturali, artistiche e d'arte applicata, sulla base di quanto è previsto dall'articolo 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Attende al terzo, dei tre indicati gruppi di materie, una categoria di personale, la cui qualifica (vedi articolo 6 del regio decreto sopra citato) era stata quella di « capo d'arte » (o anche « maestro d'arte »): successivamente, in forza dell'articolo 23 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il titolo in parola fu mutato nell'altro di « insegnante di arte applicata »

Al dato formale della nuova qualifica è collegato un sostanziale riconoscimento: esso riguarda non solo l'importanza delle esercitazioni pratiche ed applicative negli istituti considerati (il cui fine è il perfezionamento dell'abilità tecnica dei giovani e la promozione di un originale lavoro d'arte applicata) ma anche, più in generale, la natura propriamente didattica e formativa di tale attività nel quadro dell'armonico sviluppo della personalità dell'allievo.

Riflesso del riconoscimento della funzione di insegnamento (in considerazione della quale gli insegnanti d'arte applicata fanno parte, ora con voto deliberativo, del consiglio di classe) fu quanto a stato giuridico di siffatto personale, il suo inserimento a pieno titolo nel corpo docente degli istituti di istruzione artistica, come è stabilito dagli articoli 1, 2, 18 e 23 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dianzi citata e dall'annessa tabella C. Ed infatti per le nuove assunzioni si applicano le norme sui concorsi per il personale insegnante degli istituti di istruzione artistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1825 (articoli 5 e seguenti).

Per lo svolgimento della carriera degli insegnanti di arte applicata, la più volte menzionata legge n. 165 del 1958, rinviava alla normativa dalla stessa disposta per gli insegnanti tecnico-pratici. In forza di tale inquadramento, che determinava fra le due categorie di docenti, in effetti sotto molti aspetti equivalente, un implicito parallelismo di situazioni anche giuridiche, agli insegnanti di arte applicata veniva assegnata (come agli insegnanti tecnico-pratici) una progressione nella carriera di quattro classi

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di stipendio, classi che, a loro volta, corrispondevano a quelle previste per gli insegnanti del ruolo C (vedi tabella C sopra ricordata).

Confermò successivamente, sia il riconoscimento della qualità di docente, di cui si è detto, sia il parallelismo delle posizioni di stato giuridico e di carriera economica degli insegnanti di arte applicata e degli insegnanti tecnico-pratici, la legge 3 novembre 1964, n. 1122: si ricordano qui gli articoli 1 e 4, riguardanti rispettivamente gli obblighi d'orario delle considerate categorie di insegnanti e la valutazione, ai fini della graduazione per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, del servizio prestato nelle carriere amministrative in caso di mancato impiego, per difetto di posti, nell'attività docente.

In seguito all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ed alla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria di primo grado in scuola media conforme al nuovo ordinamento, numerosi insegnanti tecnico-pratici furono collocati nel corrispondente ruolo C della scuola media (articolo 13, ultimo comma). Essendosi peraltro creata una situazione di sperequazione fra codesti insegnanti adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche ed altri docenti della stessa disciplina, cui era attribuito il trattamento del ruolo B, a sanare tale disarmonia venne emanata la legge 28 marzo 1968, n. 340, che dispose il passaggio nel ruolo B della scuola media del personale in questione in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Siffatta norma, senza dubbio risolutiva rispetto alla considerata categoria di insegnanti tecnico-pratici collocati nei ruoli delle scuole medie, a parte altre posizioni da essa non prese in considerazione relative ad altri gruppi della stessa categoria (che dovranno essere quanto meno riconsiderate), ha posto altresì il problema di un riesame della posizione anche degli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte.

Intende provvedere a tale revisione il presente disegno di legge, che viene comunque presentato non tanto per un pedisse-

quo ed acritico ossequio al parallelismo delle due carriere degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di applicazione artistica, quanto, soprattutto, per ragioni di merito, a giudizio del proponente, degne di attenta considerazione.

Queste, da una parte si riferiscono alla necessità di stabilire uno sviluppo della carriera e del corrispondente trattamento economico che sia adeguato alla funzione svolta dagli insegnanti di applicazione artistica, la cui opera di docenti è compiuta in istituti secondari che è fondato ritenere di grado superiore (si ricorda, su ciò, il parere del Consiglio di Stato n. 547, adunanza generale del 21 aprile 1960, ne « *Il Consiglio di Stato*, rassegna di giurisprudenza e dottrina », Roma, 1961, I, p. 175); e dall'altra tengono conto dell'incremento quantitativo di cui il settore di istruzione qui considerato è attualmente protagonista, nonchè dell'esigenza di un adeguamento delle attività didattiche che corrisponda alla evoluzione dei sistemi produttivi dell'artigianato e delle industrie artistiche. Si deve infatti tenere presente che l'istituto d'arte ha il compito di formare operatori destinati ad esercitare mansioni di carattere creativo sia nel campo delle tradizionali produzioni artigianali, sia in quelle industriali, rigogliose queste, nel nostro Paese, spesso precisamente sotto il profilo dell'arte.

Il disegno di legge che si è brevemente presentato, si compone di due articoli.

Nell'articolo 1, il primo comma regola l'inserimento degli insegnanti d'arte applicata di ruolo degli istituti d'arte nel quarto ruolo di cui alla tabella C della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, con la progressione di carriera ed il trattamento economico ivi stabiliti (progressione e trattamento corrispondono a quelli previsti dalla tabella B della medesima legge, la quale disciplina la carriera del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria). Il secondo comma prende quindi in considerazione la situazione degli insegnanti di arte applicata non di ruolo: ad essi si applicherà — in conseguenza di quanto disposto nel primo comma ed a mente del decreto legislativo

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 — lo stesso trattamento economico dovuto al personale di ruolo al grado iniziale (ovvero quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor nu-

mero di ore settimanali di insegnamento, il trattamento economico direttamente proporzionale).

Nell'articolo 2, infine, sono previste le norme relative alla parte finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti d'arte applicata di ruolo degli istituti d'arte sono iscritti nel quarto ruolo e svolgono la loro carriera secondo la progressione economica prevista dalla tabella C (professore di quarto ruolo) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, successivamente modificata dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, con ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Il trattamento economico degli insegnanti di arte applicata non di ruolo in servizio nei predetti istituti è modificato, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e successive integrazioni e modificazioni, conseguentemente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.